

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

BOZZE DI STAMPA

7 febbraio 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (2488)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 2

2.1000/1

GRANATO

All'emendamento 2.1000, sopprimere le lettere da a) a m).

2.1000/2

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 7, è sostituito dai seguenti:

"7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

7-bis. La cessazione della quarantena di cui al comma 6 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022"».

2.1000/3

PIRRO, VANIN, TONINELLI, ROMANO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera a), capoverso «2.», lettera a), al comma 7-ter), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi di genetica medica individuati dalle regioni secondo le modalità concordate con il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e le procedure da ultimo riportate nella circolare n. 9774 del 20 marzo 2020».

2.1000/4

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), capoverso 7-ter, sopprimere le seguenti parole: «o di auto-sorveglianza».

2.1000/5

BOTTO

All'emendamento 2.1000, alla lettera a) dopo il comma 7-ter, inserire il seguente:

7-quater. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino alla fine della pandemia, ai fini della rilevazione dell'antigene SARS- COV-2, i prelievi sierologici positivi al rilievo delle IgG e IgM, sono considerati come certificazioni di avvenuta malattia infettiva, rilevata attraverso il tampone faringeo biomolecolare (TFB).

2.1000/6

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), capoverso b), sostituire le parole "31 marzo 2022" con le seguenti "28 febbraio 2022".

2.1000/7

MANTOVANI

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

2-bis (Esenzione dal vaccino e dall' obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti).

1. I soggetti che dimostrino tramite una delle certificazioni di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei vaccini e

dal possesso delle certificazioni verdi. L'esenzione è garantita anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2.».

2.1000/8

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis (Clausola relativa all'appartenenza all'Unione Europea). 1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, agli effetti dell'applicazione di tutti gli obblighi, tutti i divieti e relative sanzioni, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea."»

2.1000/9

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, sopprimere la lettera b).

2.1000/10

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, sopprimere la lettera b).

2.1000/11

PIRRO, VANIN, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera b), al capoverso «a-bis)», dopo la parola: «test» inserire le seguenti: «molecolari o antigenici rapidi autorizzati e tracciabili, eseguiti correttamente da personale qualificato e attestanti risultati affidabili».

2.1000/12

BAGNAI, FAGGI, AUGUSSORI

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera b), sostituire il capoverso a-ter), con il seguente:

"a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o esenzione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis), ovvero il certificato di esenzione rilasciato sulla base di specifica condizione clinica di cui al comma 2, lettera d-bis)."»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) possesso del certificato di esenzione, rilasciato sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;"»

2.1000/13

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 3-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. In ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, agli effetti della durata della validità delle certificazioni di cui ai commi precedenti, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere la durata prevista per un cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea."»

2.1000/14

BAGNAI

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso «Art.3-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis): All'articolo 9 comma 4, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, al primo periodo, le parole: "una validità di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "validità illimitata", al secondo periodo la parola: "semestrale" è soppressa e al terzo periodo le parole: "per sei mesi" sono soppresse.

2.1000/15

MALLEGNI, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI

All'emendamento 2.1000, lettera b), capoverso "Art.3-bis", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 9 del decreto- legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8.1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».

2.1000/16

GUIDOLIN, PIRRO, VANIN, TONINELLI, MONTEVECCHI, ROMANO, CATALFO, DELL'OLIO

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-ter.

(Indennità per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS CoV2, nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio

2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate nelle modalità che seguono:

a) per quanto previsto dal predetto comma 409, nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione;

b) per quanto previsto dal predetto comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.»

Conseguentemente, all'alinea sostituire le parole: «il seguente:» con le seguenti: «i seguenti:».

2.1000/17

MARINELLO, VANIN, TONINELLI, PIRRO, CATALFO, ROMANO, MONTEVECCHI, MAUTONE, Giuseppe PISANI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-bis», aggiungere in fine, il seguente:

«Art. 3-ter.

(Istituzione del servizio dell'infermiere di famiglia)

1. All'articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, anche al fine di contrastare gli effetti della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, entro il termine dello stato di emergenza, presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale è istituito il servizio dell'infermiere di famiglia, con una propria articolazione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle professioni sanitarie, in collaborazione con i distretti socio sanitari, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

5-ter. In ogni casa della comunità è istituita la Direzione delle professioni sanitarie con articolazione organizzativa di unità operativa complessa e il servizio dell'infermiere di famiglia, con la presenza di 2 infermieri ogni 10.000 abitanti.

5-quater. Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche dell'infermiere di famiglia sono altresì istituiti, in collaborazione con

le Università, percorsi di formazione specialistica con master universitari di I e II livello.

5-quinquies. Al fine di assicurare i livelli di management e *governance* di presa in carico delle persone con fragilità e cronicità, delle dimissioni protette ospedale -territorio con modelli organizzativi a gestione infermieristica, negli ospedali di comunità sono attivati i dipartimenti delle professioni sanitarie.".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata a decorrere dall'anno 2022 la spesa di 10 milioni di euro annui, che costituiscono tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, all'alinea sostituire le parole: «il seguente:» con le seguenti: «i seguenti:».

2.1000/18

SAPONARA

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis.», sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».

2.1000/19

CANGINI

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), comma 2, capoverso «3-bis» sostituire le parole: « e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo» con le seguenti: «fino al 20 febbraio 2022»

2.1000/20

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera d) dopo la parola: «abrogare», inserire le seguenti: «il comma 1 e».

2.1000/21

PARENTE

All'emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole « dell'emergenza epidemiologica COVID-19» inserire le seguenti: «, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e».

2.1000/22

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art.4-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «COVID-19,» inserire le seguenti: «, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e».

2.1000/23

DELL'OLIO, TONINELLI, PIRRO, ROMANO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «rivenditori autorizzati» inserire le seguenti: «, nonché dei produttori dei dispositivi medici e di protezione individuale,».

2.1000/24

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art.4-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di tipo FFP2" inserire le seguenti: "per adulti o quelle con caratteristiche similari per bambini".

2.1000/25

PIRRO, VANIN, ROMANO, TONINELLI, CATALFO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera e), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «di tipo FFP2» inserire le seguenti: «e dei test antigenici rapidi presso le strutture sanitarie autorizzate».

Conseguentemente dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1-bis, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2020, n. 178," sono aggiunte le seguenti: "nonché tutte le strutture sanitarie autorizzate ovvero accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,";

b-bis) il comma 1-ter è soppresso.»»

2.1000/26

PIRRO, VANIN, ROMANO, MONTEVECCHI, DELL'OLIO, TONINELLI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e test antigenici rapidi per tutti i soggetti richiedenti».

2.1000/27

ROJC

*All'emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemio-
logica COVID-19», inserire le seguenti: «, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e».*

2.1000/28

PARENTE

All'emendamento 2.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale, viene costituita, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una Commissione permanente, presenziata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che preveda la partecipazione del Ministero della Salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presidi. »

2.1000/29

DELL'OLIO, TONINELLI, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione di tutta la popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.

1-ter. All'attuazione delle attività di cui al comma 1-bis, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico di cui al comma 1-bis non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e istituzione del Tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali».

2.1000/30

GASPARRI

All'emendamento 2.1000, alla lettera e), dopo il capoverso "Art.4-bis", inserire il seguente:

"Art.4-ter. (Esecuzione dei vaccini antinfluenzali in farmacia)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.".»

2.1000/31

ROJC

All'emendamento 2.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 4-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter

(Commissione permanente per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale)

1. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale, è costituita una Commissione permanente, presenziata dal Ministero dello sviluppo economico, con la partecipazione del Ministero della salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presidi.».

2.1000/32

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, sopprimere la lettera f).

2.1000/33

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.5»

2.1000/34

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5".

2.1000/35

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, PIRRO, VANIN,
MONTEVECCHI, D'ANGELO, ROMANO

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», alla lettera a), premettere la seguente: «0a) servizi di ristorazione svolti al tavolo, all'aperto;»;

2) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «all'aperto o».

2.1000/36

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5, comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1000/37

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5, comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1000/38

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5, comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/39

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, TONINELLI, MONTEVECCHI, D'ANGELO, ROMANO

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1000/40

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, MONTEVECCHI, D'ANGELO, VANIN

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-*bis*», comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*.1», comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/41

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO, D'ANGELO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «*c-bis*) sagre e fiere, convegni e congressi, solo ove non sia previsto la somministrazione e consumo di cibi e bevande, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) capoverso «Art. 5-*bis*», comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*.1», alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *c-bis*).».

2.1000/42

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, MONTEVECCHI, D'ANGELO, ROMANO

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «*c-bis*) centri termali all'aperto, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento all'aperto, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-*bis*», comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*.1», comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) centri termali al chiuso, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento al chiuso;».

2.1000/43

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO, VANIN,
TONINELLI, MONTEVECCHI, D'ANGELO

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera g).

2.1000/44

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, MONTEVECCHI,
D'ANGELO, ROMANO, TONINELLI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) feste all'aperto comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi all'aperto a queste assimilati, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) feste al chiuso comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi al chiuso a queste assimilati;».

2.1000/45

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO,
D'ANGELO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, che si svolgono in luoghi all'aperto, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, che si svolgono in luoghi chiusi;».

2.1000/46

MANTOVANI, LOREFICE, L'ABBATE, RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO,
D'ANGELO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;

b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera o).

2.1000/47

MALLEGNI, FAZZONE

All'emendamento 2.1000, lettera f), capoverso "Art.5", al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1-bis, alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché fatte salve le attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio"»

2.1000/48

PARENTE

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quater", comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis: al comma 2, sono infine aggiunte le seguenti parole: ", nonché agli studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado che, con autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certificano che lo spostamento è determinato dalla necessità di raggiungere o di lasciare il proprio istituto scolastico".».

2.1000/49

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5", comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea."»

2.1000/50

ROJC

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, anche se in possesso della certificazione verde

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021.»

2.1000/51

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5-bis".

2.1000/52

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.5-bis»

2.1000/53

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere l'articolo 5-bis.

2.1000/54

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera a)

2.1000/55

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1000/56

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "al banco o al tavolo".

2.1000/57

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «al banco o».

2.1000/58

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, all'aperto o».

2.1000/59

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera b)

2.1000/60

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera c)

2.1000/61

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/62

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera d).

2.1000/63

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera d)

2.1000/64

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e all'aperto».

2.1000/65

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera e).

2.1000/66

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera e)

2.1000/67

MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) commercio abusivo, al chiuso e all'aperto;».

2.1000/68

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera f)

2.1000/69

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera g)

2.1000/70

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e all'aperto».

2.1000/71

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera h)

2.1000/72

MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "inclusi i cosiddetti rave party".

2.1000/73

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera i)

2.1000/74

MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche abusive".

2.1000/75

MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) spaccio di sostanze stupefacenti, al chiuso e all'aperto;».

2.1000/76

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera l).

2.1000/77

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera l)

2.1000/78

MALLEGNI

All'emendamento 2.1000, lettera f), capoverso «art.5-bis», al comma 1, capoverso «Art.9-bis.1», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) impianti di risalita, funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;»

2.1000/79

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera m)

2.1000/80

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera n)

2.1000/81

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", comma 1, sopprimere la lettera o)

2.1000/82

MALLEGNI, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI

All'emendamento 2.1000, lettera f), capoverso "Art.5-bis", al comma 1, capoverso "Art.9-bis.1", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.»

2.1000/83

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 2.

2.1000/84

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole «dodici anni» con le seguenti: «diciotto anni».

2.1000/85

DAMIANI

All'emendamento 2.1000, lettera f) capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, e l'acquisizione di validità della predetta certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito entro le quarantotto ore precedenti all'accesso alle attività e ai servizi di cui al comma 1."

2.1000/86

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, ai soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, e l'acquisizione di validità della predetta certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito entro le quarantotto ore precedenti all'accesso alle attività e ai servizi di cui al comma 1.»

2.1000/87

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", capoverso "Art. 9-bis.1", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che in-

tercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, e l'acquisizione di validità della predetta certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito entro le quarantotto ore precedenti all'accesso alle attività e ai servizi di cui al comma 1."

2.1000/88

NANNICINI

All'emendamento 2.1000, capoverso "Art. 5-bis", capoverso "Art. 9-bis.1", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, e l'acquisizione di validità della predetta certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito entro le quarantotto ore precedenti all'accesso alle attività e ai servizi di cui al comma 1."

2.1000/89

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", sopprimere il comma 3.

2.1000/90

BARBARO, MALAN

All'emendamento 2.1000, capoverso "Art. 5-bis", capoverso "Art. 9-bis.1", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,

comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, e l'acquisizione di validità della predetta certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito entro le quarantotto ore precedenti all'accesso alle attività e ai servizi di cui al comma 1."

2.1000/91

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 3, primo periodo, sostituire le parole «sono tenuti a» con le seguenti: «possono».

2.1000/92

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alle lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

"3-bis: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera e), l'accesso alle fiere è consentito, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, anche ai visitatori provenienti da Paesi esteri in possesso di certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere a seguito di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 o in seguito a vaccinazione con vaccini, anche non autorizzati da EMA, per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov 2, in corso di validità nel Paese di rilascio. Per tutta la durata della fiera, nonché per il giorno immediatamente precedente e quello successivo, ai soggetti di cui al primo periodo è consentito l'accesso alle strutture ricettive, l'utilizzo di servizi di ristorazione e degli altri servizi, compresi quelli di trasporto, funzionali alla partecipazione alla fiera. L'organizzatore responsabile dell'evento fieristico comunica, entro il ventesimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione, ai rispettivi consolati esteri e alla questura territorialmente competente, i nominativi degli invitati alla fiera che hanno dato conferma della partecipazione, così da autorizzare l'ingresso e la permanenza sul territorio italiano, secondo le pre-

visioni di cui all'articolo 51, comma 7, lettera f) del DPCM 2 marzo 2020, in concomitanza all'evento fieristico."

2.1000/93

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", sopprimere il comma 4.

2.1000/94

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. In ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, ogni cittadino italiano ha la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea."»

2.1000/95

BRIZIARELLI, AUGUSSORI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera a), dopo il punto 1.2) inserire il seguente:

1.2 bis) aggiungere in fine il seguente periodo: "In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."

2.1000/96

DAMIANI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", al comma 1, capoverso "Art.9-bis.1", comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/97

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/98

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/99

NANNICINI

All'emendamento 2.1000, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/100

DAMIANI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art.9-bis.1" comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/101

BARBARO, MALAN

All'emendamento 2.1000, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/102

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera f), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/103

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-bis", comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/104

VITALI, SCHIFANI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art.5-bis», al comma 1, capoverso «Art.9-bis.1», al comma 2, lettera a) numero 3) sostituire le parole: « 50 per cento» con le seguenti « 75 per cento» e le parole «35 per cento» con le seguenti « 50 per cento».

2.1000/105

BARBARO, MALAN

All'emendamento 2.1000, capoverso "Art. 5-bis", comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/106

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5-ter".

2.1000/107

NANNICINI

All'emendamento 2.1000, capoverso "Art. 5-bis", comma 1, capoverso "Art. 9-bis.1", al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata."».

2.1000/108

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.5-ter»

2.1000/109

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere l'articolo 5-ter.

2.1000/110

TONINELLI, ROMANO, VANIN, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, lettera b), al numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»

2) aggiungere in fine il seguente capoverso: «4-ter. Nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, è sempre garantita l'attività didattica in presenza per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, in corso di validità.».

2.1000/111

VANIN, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, lettera f), capoverso "Art. 5-ter)", comma 1, lettera b), al numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

2) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«4-ter. La sospensione delle attività didattiche svolte dal personale nel sistema educativo, scolastico e formativo, non incide sulla retribuzione, la cui corresponsione non deve essere condizionata dall'utilizzo di ferie, permessi, né da alcuna forma di recupero, qualora la predetta sospensione non sia determinata dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.»

2.1000/112

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5-quater".

2.1000/113

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.5-quater»

2.1000/114

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere l'articolo 5-quater.

2.1000/115

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quater", comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1000/116

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), all'articolo 5-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al n. 1), dopo le parole: «green pass rafforzato» aggiungere le seguenti: «o di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test c.d. green pass base, »;

2) il n. 2) è soppresso;

b) la lettera b) è soppressa.

2.1000/117

LA MURA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente: «1) l'alinnea è sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:"»

2.1000/118

MANTOVANI, LOREFICE, RICCIARDI, COLTORTI, ROMANO, D'ANGELO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art.5-quater», comma 1, la lettera a), numero 1, sostituire le parole: «da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato» con le seguenti: «da vaccinazione, guarigione o test, c.d. del green pass base».

2.1000/119

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), articolo 5-quater, comma 1, lettera a), n. 1), capoverso «1.», dopo le parole «green pass rafforzato» aggiungere le seguenti: «o di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test c.d. green pass base, ».

2.1000/120

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina, per i soli residenti

in Sicilia e di quelli che collegano la Sardegna con l'Italia continentale per i soli residenti in Sardegna".

2.1000/121

MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera b) è inserita seguente:

b-bis) "imbarcazioni che trasportano migranti privi dei documenti necessari all'ingresso in Italia".

2.1000/122

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«3) alla lettera e-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con esclusione dei mezzi impiegati per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, sui quali l'accesso è consentito anche ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)".

2.1000/123

LA PIETRA, DRAGO, MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quater", comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) alla lettera e-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti che collegano una piccola isola con altre parti del territorio della stessa regione, per i soli residente in quell'isola."».

2.1000/124

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis: Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1;

2-ter): A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole italiane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute e` consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.»

2.1000/125

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b) sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: " 2-ter: Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dal comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021."»

2.1000/126

LOREFICE, VANIN, ROMANO, PIRRO, MARINELLO, CATALFO, TONINELLI,
MONTEVECCHI, MAUTONE, Giuseppe PISANI

*All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 5-
quater», comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

*1) all'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le se-
guenti: «sono inseriti i seguenti»;*

2) aggiungere in fine il seguente capoverso:

*«2-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai mezzi di tra-
sporto aerei, marittimi e terrestri che consentono i collegamenti tra la Sicilia,
la Sardegna e le isole minori con il resto del territorio italiano, l'utilizzo dei
quali è consentito ai soggetti in possesso di una delle certificazioni Covid-19
da vaccinazione o da guarigione o da test, c.d. "green pass base".»*

2.1000/127

LA PIETRA, DRAGO, MALAN, LA RUSSA

*All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quater", comma
1, lettera d), sostituire le parole "31 marzo 2022" con le seguenti: "28 febbraio
2022".*

2.1000/128

MALAN, LA RUSSA

*All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5-
quinqües".*

2.1000/129

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere l'articolo 5-quinquies.

2.1000/130

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quinquies", comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole "31 marzo 2022" con le seguenti: "28 febbraio 2022".

2.1000/131

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-quinquies", comma 1, lettera b), sostituire le parole "31 marzo 2022" con le seguenti: "28 febbraio 2022".

2.1000/132

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.5-sexies»

2.1000/133

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5-sexies".

2.1000/134

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-sexies", comma 1, lettera a), sostituire le parole "31 marzo 2022" con le seguenti: "28 febbraio 2022".

2.1000/135

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso articolo 5-sexies, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) sono aggiunti i seguenti commi:"1-bis. Nell'ambito delle misure connesse a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-ter. A decorrere dall'anno 2025 il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinques del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

2.1000/136

GRANATO

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere l'articolo 5-septies.

2.1000/137

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.5-septies»

2.1000/138

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5-septies".

2.1000/139

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) il secondo periodo è sostituito dal seguente «Gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto cessano di avere efficacia dal 1° febbraio 2022.».

2.1000/140

RAUTI, MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «In attuazione degli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione l'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle persone in ferie, in assenza per malattia, in congedo per maternità.»

2.1000/141

RAUTI, MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.».

2.1000/142

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4, comma 2, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche documentate," sono inserite le seguenti: "incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».

2.1000/143

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4, comma 5, dopo le parole: "o emolumento, comunque denominato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".».

2.1000/144

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 2, dopo le parole: "per lo svolgimento", inserire le seguenti: "in presenza".».

2.1000/145

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, primo periodo dopo le parole: "obbligo vaccinale" sono inserite le seguenti: "per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia."».

2.1000/146

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, dopo le parole: "né altro compenso o emolumento, comunque denominati", sono inserite le seguenti: ", fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari."».

2.1000/147

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera a), numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «Al comma 5, del suddetto articolo 4-ter, dopo le parole: "attività lavorativa", sono inserite le seguenti: "in presenza"».

2.1000/148

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso «Art. 5-septies», sopprimere la lettera c).

2.1000/149

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, lettera c), sostituire le parole "31 marzo 2022" con le seguenti: "28 febbraio 2022".

2.1000/150

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le norme di cui al comma 1 non trovano applicazione rispetto all'imposizione di protocolli terapeutici attraverso sanzioni disciplinari o la minaccia delle medesime nei confronti di coloro che non li hanno applicati. Ove le autorità giudiziarie rilevino comportamenti quali quelli descritti gli organi competenti annullano ogni relativo provvedimento disciplinare e i responsabili provvedono a proprie spese al ristoro dei danni subiti da chi ne è stato oggetto."»

2.1000/151

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), capoverso "Art. 5-septies", comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 non opera nei confronti di chiunque influenzi o tenti di influenzare la libera valutazione del medico competente nel decidere sul rilascio della esenzione dalla somministrazione del vaccino, con mezzi diversi dalla comunicazione di dati oggettivi."».

2.1000/152

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera f), sopprimere il capoverso "Art. 5-octies".

2.1000/153

ZAFFINI, MALAN

All'emendamento 2.1000, alla lettera f) sopprimere capoverso «Art.5-oc-ties»

2.1000/154

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, sopprimere la lettera g).

2.1000/155

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, sopprimere la lettera h).

2.1000/156

ROJC

All'emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere la parola «esclusivamente».

2.1000/157

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso «Art.7», comma 1, lettera b), al capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

Conseguentemente, al capoverso «1-ter», sostituire le parole: "o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87" con le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis,

comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

2.1000/158

FARAONE, PARENTE

All'emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso "Art. 7", comma 1, lettera b) dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-quinquies.1. A decorrere dal medesimo periodo di cui al comma 1-bis e sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'art. 7 con la seguente: «Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.»

2.1000/159

PIRRO, VANIN, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera h), capoverso "Art. 7", comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

«1-septies. Ai soggetti visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui al comma 1-ter, fino al termine dello stato di emergenza è garantita l'esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, somministrato nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti interessati attestano, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso le strutture di cui al presente articolo.

1-octies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'arti-

colo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-nonies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

2.1000/160

FARAONE, PARENTE

All'emendamento 2.1000, alla lettera h), capoverso "Art. 7", comma 1, lettera b) aggiungere, infine, i seguenti:

«1-septies.1. Per i soggetti di cui al comma 1-ter, fino al 31 marzo 2022, è garantita l'esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al comma 1-ter attestano, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso strutture di cui al presente articolo.

1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-septies pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Conseguentemente al comma 1-quinquies dopo le parole: "commi 1-bis, 1-ter" inserire le seguenti: "1-septies, ultimo periodo"

2.1000/161

PIRRO, VANIN, TONINELLI, MONTEVECCHI, ROMANO

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera h), Capoverso "Art. 7", dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Tenuto conto del rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, al fine di promuovere il benessere psicologico della persona e favorire l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia della popolazione, con particolare riguardo ai pazienti che nel periodo dell'emergenza abbiano vissuto una condizione di isolamento e distacco dai propri parenti poiché ricoverati nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge. 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2022 e 2023. Le risorse per l'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del SSN, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.1000/162

BOLDRINI

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

»Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole «comma 547» sono inserite le seguenti ", con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non con-

tinuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.".«.

2.1000/163

BOLDRINI

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

»Art. 7-bis

(Proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

2.1000/164

BOLDRINI

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

»Art. 7-bis

(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.»

2.1000/165

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, sopprimere la lettera i).

2.1000/166

MALAN, LA RUSSA

All'emendamento 2.1000, alla lettera i), capoverso "Art. 8", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari all'ammontare di cui al comma 2 finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi che abbiano generato invalidità permanenti o morte."

Conseguentemente:

la rubrica del capoverso "Art. 8) è sostituita dalla seguente: "(Istituzione di un fondo per l'indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione)".

2.1000/167

PIRRO, VANIN, TONINELLI, ROMANO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso "Art. 8", dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo ed ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, fino al medesimo termine di cui di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, gli esercenti le professioni infermieristiche, in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla Piattaforma nazionale digital green certificate di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

2.1000/168

PIRRO, VANIN, DELL'OLIO, TONINELLI, ROMANO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso "Art. 8", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di implementare l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e rispondere all'ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, conseguente all'estensione dell'impiego del cosiddetto green pass base, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.1000/169

CUCCA

*All'emendamento 2.1000, dopo la lettera i) aggiungere la seguente
i-bis) dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impiego in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

1. *All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre del 2018, n. 145, sostituire le parole: "2019-2021" con le seguenti: "2022-2024" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

2.1000/170

PIRRO, VANIN, ROMANO, TONINELLI, DELL'OLIO, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1000 del Governo, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 11, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di assicurare il diritto universale alla salute e all'assistenza sanitaria e contribuire alla piena riuscita del piano vaccinale, a coloro che siano cittadini senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia e privi di qualsiasi assistenza sanitaria, è riconosciuto il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende regionali del Servizio sanitario nazionale e la possibilità di effettuare la scelta del medico di medicina generale ovvero del medico di famiglia, nonché di accedere alle prestazioni garantite nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis, all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dopo le parole: "hanno la residenza" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero, qualora si tratti di persone senza dimora, non residenti in paesi diversi dall'Italia e privi di qualsiasi assistenza sanitaria, presso il territorio in cui dichiarano di eleggere il domicilio ovvero, in assenza di elezione del domicilio, presso il territorio del servizio sociale che ha effettuato la segnalazione.".

2-quater. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie di ciascuna regione e la scelta del medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali degli enti locali o degli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, secondo le modalità e le procedure definite con il decreto di cui al comma *2-quinquies*.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità e le procedure attuative dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies* ciascuna Regione o provincia autonoma provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»»

2.1000/171

CANTÙ, ROMEO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

2.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

b) Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis
(Certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: "*1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:*";

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"*a-bis*) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o test, c.d. "green pass base": una delle certificazioni di cui al comma 2;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e *c-bis*);".

c) All'articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis*. Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.".

d) All'articolo 4, abrogare il comma 3

e) Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis
(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica CO-

VID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

f) Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

Art. 5

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test -

c.d. green pass base)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base", l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) concorsi pubblici;

c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;"

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19 da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base*";

Art. 5-bis

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione -

c.d. green pass rafforzato)

1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Impiego certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)

1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;

o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo."

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole "*e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono soppresse;

1.2) al terzo periodo, "*l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e*" sono soppresse;

2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole "*esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,*" sono soppresse;

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.";

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "*e 9-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "*9-bis e 9-bis.1*";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "*dell'articolo 9-bis*" sono inserite le seguenti: "*, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5*";

3) al quarto periodo, le parole "*e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato*".

Art. 5-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9-ter è abrogato;

b) all'articolo 9-ter.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.*";

1.2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "*Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.*";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.*".

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.*";

c) all'articolo 9-ter.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti*

delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.";

Art.- 5-quater

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alea è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";

2) la lettera e-bis è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respi-

ratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "*al medesimo comma 1*" sono inserite le seguenti: "*e al comma 2-bis*";

d) al comma 3-bis le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*";

e) al comma 4, le parole "*ai commi 1 e 3*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai commi 1, 2-bis e 3*".

Art. 5-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*" e le parole "*la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base*";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.*";

b) al comma 6, primo periodo, le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*".

Art. 5-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)

1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "*31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 marzo 2022*" e le parole "*la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base*";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,*

n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1."

Art. 5-septies

(Modifiche alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato)

1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.*"

b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

c) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

Art. 5-octies

(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "*delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9*" sono sostituite dalle seguenti: "*di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base*";

b) al comma 2-sexies. le parole "*Nelle zone bianche*" sono sostituite dalle seguenti: "*Su tutto il territorio nazionale*".

g) *All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "Nel medesimo periodo di cui al comma 1", con le seguenti: "Fino al 10 febbraio 2022".*

h) Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7

(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "*muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,*" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

1-ter. L'accesso ai locali di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-*bis*, è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-*bis*) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

1-sexies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo."

i) Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

l) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18

(Disposizioni finali)

"1. Sono abrogati gli articoli 5 e 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3."

m) Dopo l'articolo 18 inserire i seguenti:

Art. 18-bis

(Disciplina sanzionatoria)

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 18-ter

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.

1-ter. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2."
